



**PROPOSTA DI DELIBERATO CONGRESSUALE
IN TEMA DI "PATROCINIO A SPESE DELLO STATO"**

Il XXXV Congresso Nazionale Forense, riunito a Lecce dal 6 al 8 ottobre 2022

PREMESSO CHE

1 .L'istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale alla difesa;

2. è un istituto che consente ai cittadini non abbienti – nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario, penale e nelle procedure di volontaria giurisdizione – di essere rappresentati in giudizio, sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato;

3. attualmente la procedura preordinata al pagamento delle spese da liquidarsi presenta le seguenti criticità:

a) la richiesta - **a procedimento terminato** - da parte dell'ufficio giudiziario, e posta a carico del difensore, di produzione di documentazione reddituale al fine di attestare la sussistenza, per la parte assistita, dei presupposti economici per beneficiare di tale misura, per tutti gli anni di durata della procedura;

b) il notevole ritardo nel pagamento delle competenze dovute, una volta ultimata la procedura ed effettuata la liquidazione.

CONSIDERATO CHE

nel caso in cui, dalla produzione della suindicata documentazione reddituale, emerge la variazione *in melius* delle condizioni economiche della parte ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, con il conseguente venire meno dei presupposti per beneficiare della misura, interviene il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

l'Avvocatura evidenzia

in primis la necessità e l'urgenza di adozione di provvedimenti idonei perchè sia normativamente previsto che la procedura di liquidazione – comprensiva della fase del pagamento – si concluda nel termine di sei mesi dal termine del processo;

**CHIEDE**

che, il Congresso Nazionale Forense impegni le rappresentanze forensi, istituzionali e politiche, a porre in essere tutte le iniziative affinché, nell'ipotesi in cui si verifichi una variazione *in melius* del reddito del beneficiario, non accertata nel corso del processo, idonea a superare la soglia indicata dal decreto ministeriale, la revoca del patrocinio, effettuata dal giudice, non comporti il mancato riconoscimento al difensore di quanto dovuto per l'attività espletata, ma abbia come sola conseguenza il riconoscimento allo Stato della facoltà di rivalersi sul soggetto ammesso;

La presente proposta di deliberato congressuale è stata firmata digitalmente dal presentatore, avv. Ilaria Imperato, foro di Napoli, Delegato Congressuale Distretto di Corte d'Appello Napoli.